AVVERTENZE.

- A. Ogni bastimento o barca, che realmente avesse eseguite nel porto del suo destino delle operazioni, sia di discarico sia di carico di merci, pagherà
 in complesso per tutti gli atti consolari relativi alla sua
 ammissione e spedizione, compreso in conseguenza il
 registro, confronto, certificato e rilascio di tutti i necessarj ricapiti, fedi di sanità, manifesti e polizze di
 carico, sì dell'arrivo che della partenza, l'intiero diritto consolare.
- B. Se il bastimento o barca, prima d'arrivare al suo destino, o dopo d'avervi di già pagato il competente diritto, entrasse in qualunque altro porto o spiaggia per puro caso fortuito o forzato, affine di salvare o raddobbare il bastimento, e che vi fosse costretto d'eseguirvi delle operazioni di discarico e ricarico, pagherà soltanto la metà dell'intiero diritto consolare.
- C. Quando un bastimento od una barca procedesse direttamente da un porto o da una spiaggia soggetta alla giurisdizione d'un medesimo consolato generale, ove avesse di già pagato l'intiero diritto consolare, pagherà in tutti gli altri porti della stessa giurisdizione, in cui effettuasse degl'ulteriori carichi e scarichi, soltanto la metà dell'intiero diritto consolare.